



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa de Gennaro Simonetta

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

dott. Caiola Renato

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
131	17/11/2022	9	0

Oggetto:

Destinazione al fondo pluriennale vincolato di euro 154.660,00 quale quota assegnata alla regione Campania in sede di riparto del Fondo Nazionale per la Montagna annualita' 2021, di cui al Decreto Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie del 7.09.2022

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

CONSIDERATA la relazione istruttoria (art. 6 L. n. 241/1990) del Responsabile del procedimento al PG/2022/0567366 del 16/11/2022, in base alla quale, tra l'altro:

- a) la L. 31 gennaio 1994, n. 97, all'art. 2, prevede che: 1. È istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna. 2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo. 3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse sono ripartite fra le regioni e le province autonome che provvedono ad istituire propri fondi regionali per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali di cui all'articolo 1. 4. Le regioni e le province autonome disciplinano con propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3. 5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali. 6. I criteri di ripartizione tengono conto dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età, alla occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei servizi e dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali. ;
- b) la L. 31 gennaio 1994, n. 97, all'art. 1, comma 4, prevede che: 4. Sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano. Le azioni riguardano i profili: a) territoriale, mediante formule di tutela e di promozione delle risorse ambientali che tengano conto sia del loro valore naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità locale; b) economico, per lo sviluppo delle attività economiche presenti sui territori montani da considerare aree depresse; c) sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività; d) culturale e delle tradizioni locali.;
- c) la L.R. 4 novembre 1998, n. 17, all'art. 2, prevede che: 1. È istituito il «Fondo regionale per la montagna». Alla copertura finanziaria del «Fondo» si provvede destinando, a tal fine, a partire dall'entrata in vigore della presente legge: a) la quota di competenza regionale del «Fondo nazionale per la montagna», di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97; b) eventuali altri stanziamenti a carico del bilancio regionale, determinati annualmente con la legge di bilancio. c) risorse specificatamente destinate allo sviluppo della montagna, derivanti da trasferimenti dello Stato, di Enti pubblici e dell'Unione Europea. 2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, nello stato di previsione della spesa, vengono istituiti appositi capitoli con le seguenti denominazioni: a) «Fondo regionale per la montagna risorse statali vincolate»; b) «Fondo regionale per la montagna risorse regionali»; c) «Fondo regionale per la montagna risorse comunitarie». ;
- d) la stessa L.R. 4 novembre 1998, n. 17, all'art. 18, prevede che: 1. Ai fini dell'attuazione da parte delle Comunità montane delle disposizioni dettate dalla presente legge, una quota della disponibilità del «Fondo regionale per la montagna», determinata annualmente con la legge di bilancio, è ripartita tra le Comunità montane secondo i seguenti criteri: a) una quota fissa per ogni Comunità montana determinata dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane; b) il trenta per cento della parte residua in proporzione diretta alla popolazione residente nella Comunità montana ed il settanta per cento in proporzione diretta al loro territorio. 2. La Giunta regionale aggiorna ogni due anni l'importo della quota fissa destinata ad ogni Comunità montana ed aggiorna altresì, con cadenza biennale, i coefficienti di riparto basati sui dati della popolazione residente. Per la prima applicazione della legge si assumono le risultanze dell'ultimo censimento generale della popolazione. 3. Un'ulteriore quota del fondo viene annualmente ripartita dalla Giunta regionale tra le organizzazioni degli Enti locali della montagna in ragione della loro rappresentatività, a titolo di concorso nelle spese per l'attività di rappresentanza ed assistenza agli Enti associati. 4. Per l'esercizio 1998 la quota, di cui al comma 3, è costituita dal 10 per cento delle disponibilità del «Fondo regionale per la montagna». ;
- e) il D. Lgs. 18-8-2000 n. 267, all'art. 2 recante in epigrafe Ambito di applicazione, al comma 1, prevede che: 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.;
- f) il D. Lgs. 18-8-2000 n. 267, all'art. 151 comma 1, prevede, tra l'altro, che: 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale.
- g) la L.R. 30 settembre 2008, n. 12, prevede, all'art. 16, che: 1. La comunità montana, per il raggiungimento delle proprie finalità, adegua la propria azione al metodo della programmazione ed alla collaborazione interistituzionale. 2. A tal fine adotta, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione finanziaria previsti dalle vigenti norme, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed il programma annuale operativo di attuazione; all'art. 17 che: 1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è lo strumento unitario di programmazione dell'attività della comunità montana. Esso è approvato, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, di cui ne costituisce un allegato obbligatorio, dal consiglio generale su proposta della giunta. 2. La giunta predispose il piano tenendo conto delle previsioni e degli strumenti urbanistici vigenti. 3. Il piano, che ha

durata minima triennale, comprende tutte le opere e gli interventi che la comunità intende realizzare nell'esercizio dei compiti istituzionali, delle funzioni attribuite e di quelle delegate, nonché gli interventi speciali che la comunità intende realizzare in base a leggi statali, regionali o a normative comunitarie. 4. Per l'attuazione del piano le comunità montane possono promuovere la stipula, con le amministrazioni interessate, di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000.; all'art. 18 che: 1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si realizza attraverso il programma annuale operativo di attuazione. Esso è approvato, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, di cui ne costituisce un allegato obbligatorio, dal consiglio generale su proposta della giunta. 2. Il programma aggiorna, anno per anno, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e contiene, oltre all'elenco degli interventi e delle opere e che la comunità intende realizzare nell'esercizio di riferimento, anche l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio della comunità montana ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello stato, della regione o di altri enti pubblici, già stanziati nei relativi bilanci. 3. Ai fini dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, il programma contiene l'elenco dei servizi che si intende attivare nell'esercizio finanziario, le dotazioni patrimoniali e di personale, i rapporti finanziari con i comuni partecipanti, gli obblighi e le garanzie ed il relativo piano di gestione.;

- h) la L.R. 30 settembre 2008, n. 12, all'art. 24 prevede, tra l'altro, che: 1. Le modifiche territoriali di cui alla presente legge non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 4 novembre 1998, n. 17, le comunità montane indicate nell'Allegato "A" sono integrate dei comuni interamente montani e parzialmente montani usciti dalle stesse per effetto delle modifiche territoriali conseguenti alla presente legge. 3. In sede di approvazione del piano di riparto del fondo per la montagna, parte regionale e parte statale, la giunta regionale procede ad evidenziare la quota spettante alle comunità montane di cui all'Allegato "A" per effetto dell'inclusione dei comuni indicati nel medesimo allegato. 4. Le comunità di cui all'Allegato "A", in sede di programmazione degli interventi speciali per i territori montani, destinano quota di risorse, di cui al comma 3, ad interventi sui territori dei comuni interessati. (...);
- i) il comma 6-ter dell'art. 27 della L.R. n. 1/2009, inserito dall'art. 5, comma 2, L.R. 28 luglio 2017, n. 23, prevede che: 6-ter. In attuazione della normativa nazionale vigente in materia, sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio, in una apposita sotto-sezione della sezione Amministrazione Trasparente, in aggiunta alle informazioni e ai documenti la cui pubblicazione è già obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, tutti i decreti e le determinazioni dirigenziali, fatta salva la tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Per i decreti di natura contabile, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la pubblicazione è disposta successivamente all'avvenuta regolare annotazione dell'operazione nelle scritture contabili da parte della struttura amministrativa regionale competente in materia di risorse finanziarie.
- j) l'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 118/2011 prevede che: 5. Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto;
- k) l'art. 39 del D. Lgs. n. 118/2011 prevede, tra l'altro, che: 6. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. (...) 16. Nella sezione del sito internet della regione dedicata ai bilanci sono pubblicati: il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale assestato.;
- l) l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ha previsto al punto 5.4, tra l'altro, che: 5.4 Il Fondo pluriennale vincolato (...) Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. **5.4.2 Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.** (...) Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa. (...) 5.4.4. Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo). In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il "fondo pluriennale vincolato" sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. (...) In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte: 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la

copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi; 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

5.4.5 L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). (...);

- m) la L.R. 14 ottobre 2015, n. 11, all'art. 10, comma 1, prevede che: 1. *Nei procedimenti ad istanza di parte di competenza della Regione, i competenti uffici della amministrazione regionale sono tenuti ad acquisire d'ufficio e in modalità telematica, ai sensi dell'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012) i dati e i documenti necessari che siano già in loro possesso o direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni centrali o periferiche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in tema di controlli. ;*
- n) la L.R. 5-4-2016 n. 6, all'art. 27, comma 14, prevede che: 1. *Per conseguire un significativo risparmio di spesa nonché ridurre l'inquinamento ambientale, gli organi e gli uffici amministrativi della Giunta e del Consiglio regionale nonché degli enti strumentali regionali adottano, ai fini delle reciproche comunicazioni, esclusivamente il servizio di posta elettronica ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale);*
- o) il Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 “Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37”, di cui al BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 40 del 11 Giugno 2018, prevede all'Art. 12, comma 2, lett. c), che: 2. *Per i capitoli di spesa assegnati, con deliberazione di Giunta regionale, alla loro responsabilità, i dirigenti della Giunta regionale, con proprio decreto, con esecutività differita all'avvenuta registrazione della variazione nelle scritture contabili dell'ente, sono autorizzati ad effettuare le seguenti variazioni: (...) c) fondo pluriennale vincolato: le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011;*
- p) il Decreto Dirigenziale N° 11 del 26/01/2022 Ufficio 9, ha disposto l'accertamento e la riscossione sul Capitolo Entrata E00467, esercizio 2021, dell'importo di euro 2.176.583,00 previsto in favore della Regione Campania dalla DELIBERA 27 luglio 2021 di Ripartizione tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna - Annualità 2020- 2021. Legge n. 97/1994. (Delibera n. 53/2021). G.U.R.I. *Serie generale* - n. 267 del 9-11-2021.del COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE secondo il riparto indicato nella tabella allegata alla stessa;
- q) con nota al PG/2022/0343249 del 01/07/2022 Regione Campania, l'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi territoriali e della Sicurezza Integrata ha rappresentato all'Assessore al Bilancio ed alla DG Risorse Finanziarie la necessità di riscrivere sul bilancio gestionale 2022, le risorse vincolate del Fondo Nazionale per la Montagna – annualità 2021-2022, Legge n. 97/1994 assegnate con delibera CIPE n.53/2021 pubblicata sulla G.U. n. 267 del 09/11/2021 (allegata), per una somma complessiva pari ad €.2.176.583,00, precisando che con decreti dirigenziali N° 11 del 26/01/2022 Ufficio 9 e N° 15 del 28/01/2022 Ufficio 9 sono stati disposti l'accertamento e la riscossione sul Capitolo Entrata E00467, esercizio 2021. Pertanto, ai sensi dell'art. 11 comma 4 lettera h) del Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 07/06/2018 per cui è necessario procedere a riscrivere la somma di €.2.176.583,00 sul capitolo E000A2 e sul capitolo U02802 “FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA (L. 31.1.94 N. 97) per l'esercizio finanziario 2022;
- r) considerata la Deliberazione della G I U N T A R E G I O N A L E N. 582 del 08/11/2022, ad oggetto: **Variazioni al Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024, al DTA ed al Bilancio Gestionale 2022/2024 - Applicazione Quote di Avanzo Vincolato e di Avanzo Accantonato;**
- s) con messaggio di posta elettronica certificata del 19 settembre 2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE, ha trasmesso nota DAR-0015083-P-19/09/2022 con la quale ha comunicato, tra l'altro, che in data 14 settembre 2022 è avvenuta l'erogazione della somma complessiva di 2.000.000,00 euro, annualità 2021, in favore delle Regioni beneficiarie della ripartizione del Fondo Nazionale per la Montagna. Per la ripartizione sono stati utilizzati i criteri e le quote percentuali indicati dalla delibera CIPESS n. 53/2021 del 27 luglio 2021, secondo gli importi indicati nella tabella allegata alla stessa nota, tra cui figura quello attribuito alla Regione Campania di euro 154.660,00;
- t) con nota al PG/2022/0491888 del 07/10/2022 l'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi territoriali e della Sicurezza Integrata ha rappresentato all'Assessore al Bilancio ed alla DG Risorse Finanziarie 501300 la esigenza di iscrivere sul bilancio gestionale 2022, le risorse vincolate del Fondo Nazionale per la Montagna – annualità 2021, di cui alla nota DAR-0015083-P-19/09/2022, avente ad oggetto Fondo nazionale per la montagna – Erogazione 2.000.000,00 euro annualità 2021 a favore delle regioni, e di cui al Decreto Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 7/09/2022, acclusi alla stessa, ai sensi dell'art. 11 comma 4 lettera a) del Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 07/06/2018, essendo necessario procedere a iscrivere la somma di €. 154.660,00 sul capitolo E00467 e sul capitolo U02802 “FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA (L. 31.1.94 N. 97) per l'esercizio finanziario 2022;
- u) con Decreto Dirigenziale N° 120 del 20/10/2022 Ufficio 9, ha stabilito di disporre l'accertamento e la riscossione sul Capitolo Entrata E00467, esercizio 2022, del citato importo di euro 154.660,00 di cui alla nota DAR-0015083-P-19/09/2022, avente ad oggetto Fondo nazionale per la montagna – Erogazione 2.000.000,00 euro annualità 2021 a

favore delle regioni, ed il Decreto Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 7/09/2022, con la ripartizione indicata nello stesso Decreto da cui risulta per la Regione Campania l'importo di euro 154.660,00, con la CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO (stringa) indicata nell'ALLEGATO RISCOSSIONI allo stesso;

- v) che da visualizzazione del sistema contabile SAP su Scheda Capitolo E00467 risulta Marcatura 4220002738 su Lista Accertamenti E00467, Area Funzionale E00467_U02802 Importo totale di 154.660,00 Data di reg. 21.10.2022;
- w) **la Deliberazione della GIUNTA REGIONALE N. 552 del 25/10/2022, ad oggetto: Variazioni al Bilancio di Previsione 2022/2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Gestionale 2022/2024**, tra l'altro, dopo aver considerato che con nota prot. n. 491888 del 7.10.2022 l'Ufficio Speciale per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata ha presentato proposta di acquisizione di risorse nazionali per euro 154.600,00 in termini di competenza e cassa nell'esercizio finanziario 2022 quale quota assegnata alla regione Campania in sede di riparto del Fondo Nazionale per la Montagna – annualità 2021 di cui al Decreto Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie del 7.09.2022, ha stabilito di: *“Adottare, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettere a), ed f) e dell'art. 12, comma 2, lettere a), b) e d) del Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5, le variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2022 – 2024 come riportate nella già citata **Tabella A** che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione in cui sono riportate analiticamente le seguenti operazioni: (...) 1.3. Acquisizione di risorse nazionali per euro 154.600,00 in termini di competenza e cassa nell'esercizio finanziario 2022 (...)”*;
- x) in considerazione della sostenibilità e della ragionevolezza dei tempi e delle esigenze della programmazione connesse alla necessità di erogare le risorse suddette unitamente a quelle ammontanti ad euro 2.176.583,00 previste in favore della Regione Campania dalla DELIBERA 27 luglio 2021 di Ripartizione tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna - Annualità 2020- 2021. Legge n. 97/1994. (Delibera n. 53/2021). G.U.R.I. *Serie generale* - n. 267 del 9-11-2021.del COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE secondo il riparto indicato nella tabella allegata alla stessa, occorre procedere, con decreto dirigenziale, a destinare al fondo pluriennale vincolato l'importo di euro 154.600,00, di cui alla nota DAR-0015083-P-19/09/2022, avente ad oggetto Fondo nazionale per la montagna e di cui al Decreto Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 7/09/2022, al PG/2022/0453122 del 15/09/2022 Regione Campania, capitolo di spesa U02802, e a disporre la conseguente variazione nel bilancio gestionale 2023, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. c) del Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 “Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37””, di cui al BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 40 del 11 Giugno 2018, con imputazione all'esercizio finanziario 2023, secondo quanto indicato nell'allegato 5b e riportato nella proposta inserita nella procedura informatica E-GRAMMATA RCA_DBL_Decreti_Determine_Delibere;
- y) ai sensi del comma 6-ter dell'art. 27 della L.R. n. 1/2009, deve essere disposta la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta regionale, in una apposita sotto-sezione della sezione Amministrazione Trasparente (Regione Casa di Vetro), del decreto dirigenziale in discorso da emanare, successivamente all'avvenuta regolare annotazione dell'operazione nelle scritture contabili da parte della struttura amministrativa regionale competente in materia di risorse finanziarie;
- z) occorre procedere a disporre la pubblicazione del decreto in questione ai sensi dell'art. 39, comma 16, del D. Lgs. n. 118/2011;
- aa) il decreto dirigenziale da emanare deve essere trasmesso alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie STAFF 50.13.91 - Funzioni di supporto tecnico-operativo- Formazione e predisposizione del bilancio - per quanto di competenza.

DECRETA

1. di destinare al fondo pluriennale vincolato l'importo di euro 154.600,00 sopra indicato disponendo la variazione nel bilancio gestionale 2023, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. c) del Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5, con imputazione all'esercizio finanziario 2023, secondo quanto indicato nell'allegato 5 b;
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 39, comma 16, del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
3. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie STAFF 50.13.91 - Funzioni di supporto tecnico-operativo- Formazione e predisposizione del bilancio - per quanto di competenza.